

# COMUNE DI ACI BONACCORSI

Città Metropolitana di Catania

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 30-01-2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **21:00** e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal comma 7 art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'OO.EE.LL. risultano all'appello nominale:

<b>MANNINO SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>SFILIO CATERINA</b>	<b>P</b>
<b>COCO GAETANO</b>	<b>P</b>	<b>NICOLOSI JESSICA</b>	<b>A</b>
<b>DI MAURO ROSALBA MARIA</b>	<b>P</b>	<b>SCUDIERI LOREDANA</b>	<b>P</b>
<b>ARCIFA ALFIO</b>	<b>P</b>	<b>SAMPERI DARIO</b>	<b>A</b>
<b>LIMA FRANCESCO VITTORIO</b>	<b>P</b>	<b>DI MULO MARIO</b>	<b>P</b>
<b>FELICINI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>TOMARCHIO SALVO</b>	<b>P</b>

Risultano presenti n. **10** e assenti n. **2**.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il P.A. **MANNINO SALVATORE**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune Dott.ssa **DI FEDE ELEONORA**.

Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:  
La seduta è Pubblica.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere Favorevole

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTAB.** esprime parere Favorevole

## IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-702 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che:

- al comma 14 lett. b) dell'art. 1 esclude dall'applicazione della TASI i fabbricati adibiti ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 54 dell'art. 1 stabilisce la riduzione al 75% della TASI dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che al comma 10, lett. b) dell'art. 1 stabilisce che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ed in particolare il comma 1092 che estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge 147/2013 la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, le disposizioni relative alle agevolazioni IMU per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, si applicano anche alla TASI;

VISTO il comma 14, lett. a) dell'art. 1 della Legge 208/2015, che norma l'applicazione della TASI a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 14, lett. d) dell'art. 1 della Legge 208/2015, che stabilisce che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato altresì il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2014 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 678 della Legge 147/2014 stabilisce che l'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;

RILEVATO che in base all'art. 54 del regolamento comunale IUC, il tributo concorre alla copertura dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2019 (€)
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Illuminazione pubblica	€ 123.000,00
Gestione beni demaniali	Manutenzione ordinaria	€ 20.000,00
Parchi e servizi ambientali	Manutenzione verde pubblico	€ 28.000,00
Polizia municipale	Polizia municipale	€ 112.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 283.000,00</b>

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura seguente:

- Abitazione principale – cat. A/1 – A/8 – A/9 e fattispecie assimilate con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7 2,0 per mille
- Fabbricati categoria catastale D 1,6 per mille
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola 1,0 per mille
- Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d. "beni merce") 2,5 per mille
- Altre tipologie 1,6 per mille

Ai sensi del comma 14 lett. b) dell'art. 1 della Legge 208/2015 l'abitazione principale, cat. da A/2 a A/7 e fattispecie assimilate con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7, è esente

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 del vigente regolamento IUC, si possono prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:

- abitazione principale e pertinenze della stessa
- familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
- cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento IUC, il tributo è ridotto, nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:

- abitazioni con unico occupante 10%;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 30 %;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune: ridotto di due terzi.

Le riduzioni/esenzioni di cui ai commi precedenti devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

PRESO ATTO del calcolo del fondo di solidarietà comunale 2019 elaborato dal Ministero dell'Interno - Finanza Locale - dal quale si evince che il ristoro per l'abolizione TASI abitazione principale ammonta ad € 166.602,24;

CONSIDERATO per quanto sopra che il gettito da prevedere nel bilancio di previsione 2019 è pari ad € 61.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 21,55%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 61.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	€ 283.000,00
Differenza	€ 222.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi	21,55%

VISTO altresì l'art. 13, comma 13-bis del citato D.L. n.201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, e come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) della Legge 208/2015, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore dei Conti;

## P R O P O N E

1. Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- |  |               |
|--|---------------|
| - Abitazione principale – cat. A/1 – A/8 – A/9 e fattispecie assimilate con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7 | 2,0 per mille |
| - Fabbricati categoria catastale D   | 1,6 per mille |
| - Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola  | 1,0 per mille |
| - Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d. "beni merce")  | 2,5 per mille |
| - Altre tipologie  | 1,6 per mille |

Dare atto che, ai sensi del comma 14 lett. b) dell'art. 1 della Legge 208/2015, l'abitazione principale, cat. da A/2 a A/7 e fattispecie assimilate con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7, è esente;

2. Di confermare altresì le seguenti riduzioni d'imposta per il medesimo anno 2019:

- abitazioni con unico occupante 10%;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 30%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune: ridotto di due terzi.

3. Di prevedere ai sensi dell'art. 53 comma 2 regolamento I.U.C., il beneficio di cui al precedente punto 2) per redditi ISEE standard non superiori ad € 5.000,00;

4. Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

5. Trasmettere il presente atto mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. e) Legge 208/2015.

IL SINDACO  
DR. VITO DI MAURO

## IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ODG ad oggetto: "Determinazione aliquote TASI 2019" ed illustra la proposta, affermando che si tratta di conferma rispetto a quanto previsto per l'esercizio 2018.

A questo punto il Presidente, dato atto dell'assenza di interventi, mette ai voti la proposta che viene approvata con la seguente votazione:

Votanti: n. 10

Favorevoli: n. 7

Contrari: n. 3 (consiglieri Tomarchio, Di Mulo, Scudieri)

Astenuti: n. 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;

### DELIBERA

2. Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- |  |               |
|--|---------------|
| - Abitazione principale – cat. A/1 – A/8 – A/9 e fattispecie assimilate con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7 | 2,0 per mille |
| - Fabbricati categoria catastale D   | 1,6 per mille |
| - Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola  | 1,0 per mille |
| - Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d. "beni merce")  | 2,5 per mille |
| - Altre tipologie  | 1,6 per mille |

Dare atto che, ai sensi del comma 14 lett. b) dell'art. 1 della Legge 208/2015, l'abitazione principale, cat. da A/2 a A/7 e fattispecie assimilate con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7, è esente;

2. Di confermare altresì le seguenti riduzioni d'imposta per il medesimo anno 2019:

- abitazioni con unico occupante 10%;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 30%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune: ridotto di due terzi.

3. Di prevedere ai sensi dell'art. 53 comma 2 regolamento I.U.C., il beneficio di cui al precedente punto 2) per redditi ISEE standard non superiori ad € 5.000,00;

4. Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

5. Trasmettere il presente atto mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. e) Legge 208/2015.

Verbale letto e sottoscritto

**Il Consigliere Anziano**  
**F.to COCO GAETANO**

**Il Presidente**  
**F.to MANNINO**  
**SALVATORE**

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa DI FEDE**  
**ELEONORA**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05-02-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-02-2019 al 20-02-2019

Aci Bonaccorsi, Li 21-02-2019

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa DI FEDE ELEONORA**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-02-2019

**Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione**

Aci Bonaccorsi, Li 16-02-2019

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa DI FEDE ELEONORA**

---

---

E' copia conforme all'originale

Aci Bonaccorsi, li \_\_\_\_\_

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa DI FEDE ELEONORA**